



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

*(ART. 80 R.D. 773/1931, ART.141 E SEGG. R.D.635/1940,
COSI' COME SOSTITUITI DAL D.P.R.311/2001)*

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 17.12.2009

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 4 - COMPETENZE	4
ART. 5 - COMPOSIZIONE E NOMINA	5
ART. 6 - LUOGO DELLE RIUNIONI	5
ART. 7 - CONVOCAZIONE	5
ART. 8 - RIUNIONE	6
ART. 9 - PARERE E VOTAZIONE	6
ART. 10 - VERBALE DI RIUNIONE	6
ART. 11 - CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 141, 1° COMMA LETT. E) DEL TULPS	7
ART. 12 - MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA	7
ART. 13 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE, DI CUI AL D.P.R. 311/2001, ART. 141, COMMA 3	12
ART. 14 - LOCALI ED IMPIANTI (SIA FISSI CHE TEMPORANEI) DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE	13
ART. 15 - LOCALI ED IMPIANTI (SIA FISSI CHE TEMPORANEI) CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE	13
ART. 16 - IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	13
ART. 17 - COMPENSI E SPESE DI VERIFICA E SOPRALLUOGO	14
ART. 18 - CONTROLLI EVENTUALI	14
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE	14

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.

Art. 2 - Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:
 - a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, parchi pubblici, ecc.);
 - b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
 - j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 - k) per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:
 - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
 - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
 - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);

- d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
 - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
 - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
 - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
 - h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
 - i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
 - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e/o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
 - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
 - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
 - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
 - o) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
 - p) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):
- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.), organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
 - b) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
 - c) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - d) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - e) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) allestimenti temporanei (stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
 - g) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Emilia Romagna n. 12/2000;
 - h) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

3. Per i casi di cui alla lettera a) e b), a corredo della domanda per ottenere la licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931 e per il caso di cui alla lettera f), a corredo della domanda per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 10 della L. R. n. 14/2003, devono essere presentate al Comune, prima dell'inizio della manifestazione o dell'attività: dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas, ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi nonché certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.

Art. 4 - Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n. 635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426);
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
3. La Commissione Comunale è tenuta altresì ad esprimere il parere, anche avvalendosi di esperti esterni, sulla sussistenza dei requisiti tecnici delle attività dello spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 (Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante), ai fini della registrazione delle attrazioni e assegnazione del codice identificativo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo D.M.
4. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
5. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5 - Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
 - a) dal Direttore dell'Area Tecnica Comunale o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'Azienda USL o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - e) da un esperto di elettrotecnica.
2. La commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione peraltro alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti in caso di edificio con vincolo ecc..
3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la carica di Presidente.
6. La Commissione è nominata dal Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

Art. 6 - Luogo delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sala riunioni dell'Ufficio Tecnico della sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

Art. 7 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti almeno **15 giorni prima della seduta** o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.
4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno **30 giorni prima di tale data**.
9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso il competente Ufficio Comunale preposto, da parte di tutti i membri della Commissione.

Art. 8 - Riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 5, comma 1, e comma 2 qualora convocati.
Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati qualora non convocati non inficia la validità della riunione.
2. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, un segretario, scelto tra il personale in servizio presso il competente Ufficio Comunale. A tale Ufficio competono altresì i seguenti compiti:
 - istruttoria formale della pratica;
 - richiesta di integrazioni;
 - convocazione della Commissione
 - predisposizione e redazione del verbale della Commissione;
 - comunicazione agli interessati delle risultanze del sopralluogo.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
5. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
6. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Art. 9 - Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti, salva l'ipotesi di cui al comma seguente, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia del competente Ufficio Tecnico comunale.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente sia esso obbligatorio che aggregato, qualora convocato, il parere della Commissione comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.
3. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.

Art. 10 - Verbale di riunione

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono anche riportati:
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal Presidente o dal vicepresidente, e da tutti i componenti presenti.
4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica).
5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TulpS

1. Per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 141, primo comma, lettera e) - Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti -, il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuarli.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare o altro tecnico comunale.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione, con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12 - Modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo nei tempi indicati al precedente art. 7, comma 8.
2. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il responsabile del procedimento provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente (anche a mezzo fax o per via telematica)
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini di cui all'art. 7 del presente provvedimento inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell'interessato.
4. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione (in duplice copia), a seconda della tipologia di intervento della Commissione comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato:

**A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'
(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)**

Tale richiesta va inoltrata relativamente a progetti di teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere permanente o stagionale.

Per progetti di teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere stagionale, si intendono quelli destinati allo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti aventi durata superiore a 90 (novanta) giorni.

- 1) SCHEDE INFORMATIVE GENERALI** a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo professionale, comprendente:
 - a) informazioni generali sull'attività principale da esercitare e sulle eventuali attività secondarie, con particolare riferimento a quelle soggette a controllo di prevenzione incendi;
 - b) indicazioni del tipo di intervento in progetto (nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente).

- 2) RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA** a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo professionale relativa a:
 - a) caratteristiche costruttive ovvero di ristrutturazione dell'immobile e caratteristiche dei materiali ornamentali e di arredo da impiegare, nonché contenente l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione ;
 - b) osservanza delle specifiche disposizioni tecniche e dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi;
 - c) numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto alle vie di esodo e con sviluppo del calcolo dimostrativo;
 - d) servizi tecnologici, di riscaldamento, fonici, servizi igienici e modalità di smaltimento dei rifiuti;
 - e) descrizione sommaria delle strutture portanti;
 - f) abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, la **prima parte della relazione** dovrà contenere l'indicazione di elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali, ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- apparecchiature;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

La **seconda parte della relazione** dovrà contenere la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

Nella **terza parte della relazione** dovranno essere indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso un'efficiente organizzazione e gestione aziendale.

3) ELABORATI GRAFICI:

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

- a) Planimetria/e quotata/e, in scala (da 1:2000 a 1:200) a seconda delle dimensioni dell'insediamento, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato che ha redatto il progetto e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:
 - l'ubicazione dell'attività;
 - le condizioni di accessibilità dell'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - le distanze di sicurezza esterne;
 - l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
 - vie di esodo interne ed esterne;
 - parcheggi;
 - disposizione e numero dei posti;
 - impianti di massima: termici, elettrici, fonici, servizi igienici.
- b) Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica e, in particolare:
 - la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
 - l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
 - le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
 - l'illuminazione di sicurezza.
- c) Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata.

B) RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (ex art. 80 T.U.L.P.S.) (richiesta di sopralluogo per strutture permanenti, stagionali e provvisorie con capienza complessiva superiore a 200 persone)

1) DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI ANTINCENDIO:

Alla domanda di verifica dell'agibilità deve essere allegata documentazione tecnica, sottoscritta da tecnico iscritto all'Albo professionale, che comprovi la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.
 - 1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (documentazione di cui al punto 1 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).
 - 2 - Materiali classificati ai fini della relazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco (documentazione di cui al punto 2 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).
 - 3 - Impianti (documentazione di cui al punto 3 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).
 - 4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio (documentazione di cui al punto 4 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).

2) RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo Professionale, relativa a:

- a) caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
- b) materiali impiegati e arredi;
- c) numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
- d) servizi tecnologici, di riscaldamento, fonici, servizi igienici e modalità di smaltimento dei rifiuti;
- e) impianti elettrici normali e di emergenza;
- f) svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

3) ELABORATI GRAFICI:

- a) planimetria/e quotata/e, in scala 1/100, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:
 - vie di esodo
 - disposizione e numero dei posti
 - posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, degli impianti fonici, dei servizi igienici.

I contenuti dei punti **1), 2) e 3)** devono sempre essere presenti al momento della presentazione delle domande anche per le strutture provvisorie.

4) CERTIFICAZIONI E COLLAUDI:

- a) certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
- b) verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
- c) certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi.

5) IMPIANTI ELETTRICI:

- a) progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unifilare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
- b) dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'installatore;
- c) dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
- d) dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPESL;

6) IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO ARIA, ECC.:

Tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso.

I contenuti dei punti da **3)** a **6)** devono essere presenti al momento della presentazione della domanda per le strutture permanenti, mentre per le strutture provvisorie possono essere presentati al momento del sopralluogo.

7) DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI ATTESTANTE CHE LE OPERE E GLI ALLESTIMENTI SARANNO COMPLETATI ENTRO LE ORE__ DEL GIORNO _____

8) PIANO DI EMERGENZA E NOMINA DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA (CON INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEGLI ESTREMI DELL'APPOSITO ATTESTATO RILASCIATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

- 9) **ESTREMI O COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO, OVVERO DEL PROVVEDIMENTO ATTESTANTE LA REGOLARITA' EDILIZIA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (qualora prescritta dalla normativa vigente in materia).**
- 10) **ESTREMI O COPIA DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA/AGIBILITA' DEI LOCALI (in caso di utilizzazione per manifestazione temporanea di locali non destinati a pubblico spettacolo, ovvero a pubblico spettacolo di diversa tipologia).**
- 11) **DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE LA VISITA DI SOPRALLUOGO (a seconda della tipologia del pubblico spettacolo o trattenimento a cui intende destinare la struttura):**
- a) di aver presentato al Comune in data ___Prot. ___idonea documentazione di valutazione sull'inquinamento acustico a firma di tecnico abilitato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - b) che il pubblico spettacolo o trattenimento organizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non prevede la presentazione al Comune di alcuna di valutazione sull'inquinamento acustico.
- 12) **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO SANITARIO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO (per le strutture circensi con utilizzo di animali e, più in generale, per tutte le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali).**
- 13) **DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE LA VISITA DI SOPRALLUOGO (a seconda della tipologia del pubblico spettacolo o trattenimento a cui intende destinare la struttura):**
- a) che nell'ambito della struttura adibita a pubblico spettacolo o trattenimento **"E' prevista la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, per la quale è stata presentata notifica ai fini della registrazione, ai sensi art. 6 Reg CEE 852/2004 , al competente Dipartimento di Sanità Pubblica, a nome di _____;
 - b) che nell'ambito della struttura adibita a pubblico spettacolo o trattenimento **NON è prevista la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

C) RICHIESTA DI REGISTRAZIONE ATTIVITA' (ATTRAZIONI) DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.M. 18 MAGGIO 2007.

Le attività di spettacolo viaggiante prima di essere poste in esercizio devono essere iscritte in un apposito registro tenuto dal Comune e ricevere un codice identificativo. Il procedimento di registrazione comprende l'acquisizione di un parere vincolante della commissione comunale in oggetto. A tal fine il richiedente la registrazione delle nuove attività, di quelle in legittimo esercizio alla data del 12 dicembre 2007, nonché di quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, è tenuto a presentare la documentazione di seguito indicata.

- 1) In caso di registrazione di nuova attività il richiedente deve depositare:**
- a) idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici ai fini della sicurezza, di cui all'art. 3 del D.M. 18 maggio 2007;
 - b) copia del manuale d'uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
 - c) copia del libretto dell'attività;
 - d) progetto dell'attrazione sottoscritto da un tecnico abilitato;

e) dichiarazione di conformità al progetto del titolare dell'impresa costruttrice o di un suo delegato, che attesti che l'opera eseguita è conforme alla normativa vigente;

f) collaudo eseguito da un tecnico abilitato, diverso dal progettista.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere redatta in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano.

2) In caso di registrazione di attività esistenti, il richiedente deve depositare un fascicolo tecnico, in lingua italiana, costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi, firmati da un tecnico abilitato;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
- d) istruzioni d'uso e manutenzione dell'attività, firmate da un tecnico abilitato;
- e) libretto dell'attività;

3) In caso di registrazione di attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, il richiedente deve depositare:

- a) fascicolo tecnico costituito dalla documentazione elencata dalla lett. a) alla lett. d) di cui al punto 2) ;
- b) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- c) copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
- d) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- e) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Art. 13 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, di cui al D.P.R. 311/2001, art. 141, comma 3

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, salvo che la Commissione comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Provinciale di cui all'art. 142 o quella Comunale di cui all'art. 141 bis abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (da intendersi che l'agibilità rilasciata è valida per ulteriori due edizioni della stessa manifestazione che si svolge a cadenza annuale); quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal committente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di professionista abilitato, dichiarazione di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici e di adduzione del gas ai sensi del D.M. 37/2008 rilasciata dall'impresa che ha eseguito gli interventi nonché certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti da parte di professionista abilitato.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 14 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
2. La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata **almeno 15 giorni prima** dell'inizio dell'attività temporanea e nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e succ. mod.); successivamente deve essere presentata al Comune, prima dell'inizio dell'attività, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M.37/2008, rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il tecnico ed il committente devono inoltre dichiarare di detenere presso il proprio studio/sede legale eventuali progetti, collaudi, certificazioni, ecc. che si sia reso necessario redigere da parte di Enti, laboratori, professionisti autorizzati, indicando anche quali accorgimenti lo stesso tecnico abbia predisposto (in particolare modo per gli allestimenti temporanei) nel caso dell'insorgere di fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi e quant'altro necessario al fine del rispetto delle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame progetto resta comunque demandato alla competenza della Commissione.
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 15 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta comunque obbligatoria la verifica della Commissione Comunale (C.C.V.L.P.S.) da effettuarsi entro il termine di 30 giorni.

Art. 16 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2002/45 del 21/1/2002, gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non

permanente, devono presentare domanda 30 giorni prima degli eventi al Comune con allegata relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Se vengono rispettati i limiti previsti l'attività può essere subordinata a denuncia di inizio attività.

2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare le prescrizioni di cui alla tabella della delibera della Giunta Regionale n. 45/2002, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
3. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circoscrizioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 17 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione in oggetto del personale comunale designato, non darà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerando l'incarico conferito come espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.
2. Relativamente ai membri esterni designati, la suddetta Commissione non comporta nessun onere economico a carico del Comune, in quanto, come previsto dall'art. 80 del TULPS e dall'art. 144 del relativo regolamento attuativo, tutte le spese di sopralluogo sono a carico del richiedente l'agibilità;
3. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.

Art. 18 - Controlli eventuali

1. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze ai sensi del TULPS e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora ravvisi la necessità di esperire controlli, esclusivamente per finalità di sicurezza dei cittadini, sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare controlli e/o sopralluoghi anche a mezzo di singoli membri del consesso competenti per i vari aspetti.

Le risultanze delle verifiche concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.